



Procura Generale della Repubblica di Catanzaro

UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

DISP. N. 16 DELL'08/11/2023

Prot. 9702/23

Catanzaro, 8 novembre 2023

al Ministero della giustizia
DOG - Direzione Generale per il Personale
Roma

per conoscenza al Sig. Procuratore Generale
ai Sigg.ri Responsabili delle Unità Operative
al Personale a tempo parziale
Sede

per notizia agli Uffici di Procura del Distretto
alla Corte d'appello - Catanzaro

Oggetto: *Attribuzione ferie per dipendenti a tempo parziale.*

A seguito della recente immissione in servizio di Operatori giudiziari nei ruoli del personale a tempo determinato, contrattualizzati per diciotto ore a settimana con conseguente configurazione di rapporti di lavoro part time verticale al 50%, sono sorte incertezze in relazione alla quantificazione del monte ferie annue da attribuire a ciascuno di essi.

Tali dubbi sono stati condivisi dalla locale Corte d'appello che, invero, ha promosso apposito quesito a Codesta Direzione Generale, sortendo riscontro da parte dal medesimo ufficio centrale, licenziato con nota n. 116/1/GM/I che per comodità si allega. Con tale risposta a quesito, collaborativamente inoltrata allo scrivente dal Dirigente amministrativo della stessa Corte, la compulsata Direzione Generale ha sottolineato come il procedimento di calcolo per l'attribuzione delle ferie al personale a tempo parziale, stante la lettera del vigente CCNL, debba considerare non già la percentuale di apporto prestazionale bensì il numero di giornate di lavoro prestate, sempre proporzionalmente al disimpegno a tempo pieno.

Inviato tramite Scripto®

Ebbene, tale posizione, ad avviso dello scrivente, trova conferma, oltre che nelle disposizioni contrattuali collettive citate dalla richiamata nota ministeriale, anche e soprattutto nella lettera dell'art. 59 comma 9 del CCNL di Comparto per il triennio 2016-2018 - attualmente in vigore sull'argomento-, laddove il citato meccanismo è declinato nel seguente modo: << *dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno (mentre) i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle **giornate** di lavoro prestate nell'anno (e non alle ore prestate nella settimana o nel mese)>>.*

Rileva dunque, nella logica del citato contratto collettivo e per entrambe le forme di lavoro a tempo parziale, non certo la “percentuale della prestazione” part time rispetto al full time bensì il numero delle **giornate impegnate** al lavoro talché: -- nella programmazione oraria a tempo parziale orizzontale, poiché al di là delle ore di prestazione il lavoratore è impegnato per tutti i giorni della settimana, spetterà ad egli un numero di giorni di ferie equivalente a quello riconosciuto ai lavoratori a tempo pieno; -- nella configurazione verticale, il numero di giorni di ferie non potrà che essere dimensionato al numero di giornate impegnate, sempre in rapporto al monte ferie riconosciuto ai lavoratori a tempo pieno.

Nel caso, dunque, di impegno su tre giorni a settimana per sei ore al giorno, e tenuto fermo il paradigma ordinario di sviluppo su cinque giorni lavorativi a settimana, al dipendente part time, ad avviso dello scrivente, dovrà essere riconosciuta una frazione pari a 3/5 delle ferie stabilite per il personale a tempo pieno, con un risultato che conduce, nell'esempio portato e che peraltro ricalca la reale situazione di questa Procura Generale, alla attribuzione di n. 16 giorni di ferie (numero arrotondato in eccesso rispetto all'esatto prodotto aritmetico, pari a 15,6). In concreto: **26** (numero giorni di ferie assegnate ai neo assunti a tempo pieno) : **5** (giornate lavorative settimanali ordinarie) x **3** (giornate lavorative effettive da prestare all'Ufficio) = **15,6** e dunque **16** (giorni di ferie da attribuire).

Il detto calcolo viene elaborato su base settimanale poiché la stessa è assunta quale riferimento temporale dal contratto di cui trattasi (“18 ore settimanali”) ed inoltre perché a nulla sembra rilevare, su tale aspetto, il citato comma 9 articolo 59 del CCNL triennio 2016-2018 laddove pone espresso riferimento alle giornate di lavoro “prestate” nell'anno. Il riferimento al rapporto alle giornate di lavoro “prestate nell'anno” si ritiene difatti debba essere letto unicamente in relazione, non già al calcolo preventivo delle ferie, ma alle frazioni di anno coperte da prestazione che, nel caso dell'Ufficio scrivente, atteso che l'assunzione è avvenuta il 6 di settembre 2023, comporta che solo da tale data si può ritenere avviata la maturazione di ferie per l'anno 2023.


Si aggiunge che è stata presa in considerazione la dislocazione su cinque giorni a settimana (intuibilmente, lunedì-venerdì) e non su sei giorni (lunedì-sabato) poiché questo Ufficio, in via ordinaria, programma le prestazioni del proprio personale amministrativo sui cinque citati giorni, garantendo apertura al sabato solo con unità in misura minima e per gli affari urgenti. Considerare sei giornate settimana quale elemento di calcolo per le ferie del personale part time di cui trattasi, non avrebbe difatti avuto, nella realtà di questo Ufficio, alcuna concreta base di calcolo. D'altro canto la stessa richiamata nota ministeriale n. 116/1/GM/I, chiarisce come la ordinaria articolazione oraria utilizzata dagli uffici giudiziari sia quella distribuita su cinque giorni lavorativi a settimana.

Conclusivamente, questa Procura Generale, salve eventuali diverse indicazioni da parte di codesta Direzione Generale, per i lavoratori assunti lo scorso 6 settembre con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali, attesa la dislocazione della prestazione su tre giorni a settimana a fronte degli ordinari cinque giorni a settimana, attribuirà a ciascuno di essi n. 16 giorni di ferie annue proporzionate ai giorni di lavoro prestati e, dunque, alle frazioni di anno impegnate.

Cordiali saluti

Il Dirigente

(Antonio CHIEFALO)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Chiefalo', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio Primo Affari Generali

V. m. d.

Prot. 116/1/GM/I

Alla Corte di Appello

di

CATANZARO

(Rif.to a nota prot. 12843.U del 17.10.2023)

Oggetto: 1000 Operatori giudiziari a tempo determinato e parziale (18 mesi a 18 ore).
Assunzioni del 6 settembre 2023. Quesito relativo al calcolo dei giorni di ferie spettanti.

Con la nota in riferimento, registrata in entrata al n. prot. 224801.E del 17.10.2023, codesta Corte formulava un quesito inteso a conoscere se in relazione al personale in oggetto, assunto a tempo determinato e con rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini del corretto computo delle ferie spettanti, debba essere preso in considerazione l'orario settimanale di 6 giorni da 6 ore ciascuno, con l'attribuzione di 15 giorni di ferie annuali (50% di giorni 30), ovvero l'orario articolato su 5 giorni settimanali, di cui 3 giorni di sei ore lavorative ciascuno, con l'attribuzione di 13 giorni di ferie annuali (50% di giorni 26).

Preliminarmente occorre chiarire che il rapporto di lavoro parziale in questione è di tipo verticale; pertanto, deve farsi riferimento all'art. 33, co. 9 del CCNL 2019/2021 che espressamente prevede che "I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno."



Non rileva dunque la percentuale di prestazione lavorativa eseguita, ai fini della determinazione del *quantum*, relativo all'istituto delle ferie, come erroneamente prospettato da codesto Ufficio.

Quanto sopra premesso, appare altresì opportuno un richiamo alle seguenti, ulteriori disposizioni contrattuali: innanzitutto l'art. 33, co.1 del CCNL 2019/2021 "Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento"; l'art. 17, commi 3 e 4 del CCNL 12/02/2018:

-comma 3: "Al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dall'amministrazione, nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

-comma 4: "Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le sottoindicate tipologie di orario: a) orario su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo; b) orario su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane... .

Dalla disciplina testé richiamata si evince che in via prioritaria, l'articolazione oraria utilizzata dagli uffici giudiziari è quella distribuita su cinque giorni lavorativi alla settimana; ulteriori tipologie orarie, (compresa quella su 6 giorni settimanali) verranno adottate da ciascun Ufficio giudiziario interessato all'esito di scelte organizzative, funzionali al soddisfacimento dei criteri, nonché alla realizzazione degli obiettivi sopra richiamati.

Inoltre, ai fini della determinazione del monte-ferie spettante ai neoassunti operatori a tempo determinato e parziale (26 o 30 gg.) in base all'articolazione lavorativa distribuita su 5 o su 6 giorni settimanali, occorrerà tener conto di quanto previsto dall'art.23, co. 5 del CCNL vigente con riferimento a coloro che abbiano già prestato servizio per un periodo di tre anni "presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o con inquadramento diverso" con conseguente diritto all'attribuzione di 2 ulteriori giorni di ferie, conformemente al disposto dei precedenti commi 2 e 3.

Ciò trova conferma nel contenuto di un'altra disposizione, l'art. 55, co. 1 del CCNL 12.02.2018, tuttora vigente, secondo cui "Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale

assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:

a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 28, comma 4 (ora art. 23 co.4 CCNL 2019/2021); nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall'art 28, commi 2 e 3 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni... .

Per completezza espositiva, si richiama infine l'attenzione sul disposto di cui all'art. 23, co. 7 CCNL vigente, in base al quale *"Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero"*.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariaisabella Gandini



Procura Generale della Repubblica di Catanzaro

UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

PROT. 10114/23
DEL 21/11/2023

Inviato tramite Script@

Alle Procure del Distretto

Oggetto: Attribuzione ferie per dipendenti a tempo parziale.

Si trasmette, per quanto di competenza ed opportuna conoscenza, la risposta al quesito, afferente l'oggetto, formulato da questa Dirigenza amministrativa con nota n.9702 del 08.11.2023.

Al riguardo appare utile evidenziare che, stante l'indirizzo comunicato dalla compulsata Direzione Generale, resta ferma la logica di calcolo già illustrata con la citata nota, con la quale si escludeva la considerazione della base percentuale di prestazione ai fini del computo di cui trattasi.

Il conteggio, in ogni caso, dovrà assumere quali termini di calcolo la base annuale e non settimanale.

A puro scopo collaborativo e di semplificazione, utilizzando il citato procedimento aritmetico, per l'anno 2024 le ferie ordinariamente da attribuire al personale in questione restano in numero di 16 (arrotondamento da 15,6) per come già comunicato.

Catanzaro, 21.11.2023

Il Dirigente

(Antonio CHIEFALO)

07705100743		
Procura Generale di Catanzaro - Procura Generale		
110094	21 NOV 2023	
PERS.	PERS.	
Funzione	Attività	Attività
Funzione	Sottosegretario	



U.D. Gestione
del personale
Direzione e Ufficio
del Personale
21/11/2023
IL DIRIGENTE
Antonio Cambiolo

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio Primo - Affari Generali

Pos. 116/1/GM/I
(Rif.to a nota prot. 9702/2023)

**Al Sig. Dirigente Amministrativo
della Procura Generale
di CATANZARO**

**E p.c. Alla Corte d'Appello
di CATANZARO**

OGGETTO: Attribuzione ferie per dipendenti a tempo parziale.

Con la nota in riferimento, registrata in entrata al n. prot. 241443.E del 10.11.2023, la S.V. formulava delle osservazioni circa il contenuto della risposta fornita dalla scrivente Direzione Generale alla locale Corte d'Appello in merito ad un quesito relativo al calcolo dei giorni di ferie spettanti agli operatori giudiziari assunti a tempo determinato e parziale (18 mesi a 18 ore) a decorrere dallo scorso 6 settembre 2023.

Al riguardo, nel ribadire integralmente le considerazioni svolte nel richiamato contributo, appare opportuno premettere che i pareri resi da questa Amministrazione Centrale, lungi dal coltivare alcuna pretesa d'interpretazione autentica, sono esclusivamente finalizzati ad assicurare un supporto di natura giuridica a favore degli uffici giudiziari richiedenti.

Per l'anno 2024, ai fini del riproporzionamento sopra descritto, occorrerà invece decurtare 8 giorni festivi che non cadono durante un fine settimana, in tal modo ottenendo complessivi $262-8 = 254$ giorni lavorativi.

Cordialità.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariaisabella Gardini

